

Impianti a biomasse (produzione di energia elettrica)

Le procedure amministrative variano anche in questo caso in base alla potenza, alle caratteristiche del combustibile e dell'impianto, così come riepilogate di seguito:

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Fino a 0,5 MW termici laddove realizzati secondo le condizioni fissate dal Pier ¹	Attività libera (art.17 L.R.39/2005)	Comunicazione scritta al Comune almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori
Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione fino a 200 kWe	Attività libera (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001)	Comunicazione scritta al Comune prima dell'inizio dei lavori
Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) di potenza nominale inferiore a 200 kW elettrici (se si tratta di biomassa gassosa, inferiore a 250 kW elettrici)	PAS (art. 16 LR 39/2005, Dlgs. 387/2003 e Dlgs 28/2011)	Presentazione della PAS, ai sensi del Dlgs 28/2011, al Comune
Altri impianti ²	Autorizzazione unica provinciale (art. 13 L.R.39/2005)	Istanza alla Provincia

Per effetto della L. 99/2009 il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l'impianto.

¹ Per questi casi il PIER richiede due condizioni, entrambe necessarie: che non ci sia attività edilizia soggetta a permesso di costruzione e contemporaneamente non sia obbligatoria l'acquisizione di altre autorizzazioni, di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità. Altrimenti si applicano le altre casistiche indicate dalla tabella

² Per gli impianti a biomasse che producono sia elettricità che calore sono disponibili ulteriori forme di semplificazione indicate al paragrafo seguente "impianti di cogenerazione da biomassa".